



---

**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
Provincia di Trento

---

**Verbale di Deliberazione della Giunta comunale**

**n. 4 dd. 16.01.2018**

**OGGETTO:** Adesione alla convenzione per la gestione delle richieste di “Bonus Tariffa Sociale” per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati, stipulata dal Consorzio dei Comuni Trentini e dai CAF operanti sul territorio provinciale.

L’anno **duemiladiciotto**, il giorno **sedici** del mese di **gennaio** alle ore 17:55 nella sala delle riunioni, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaiddotti invita la Giunta a deliberare in merito all’oggetto.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 375 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2007) prevede l'applicazione di tariffe elettriche agevolate ai clienti economicamente svantaggiati;
- il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, in attuazione del predetto comma 375, ha determinato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per clienti in gravi condizioni di salute, stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, ed attribuendo ai Comuni il compito di raccogliere le richieste di accesso al beneficio da parte degli utenti;
- l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con deliberazione 6 agosto 2008 ARG/elt 1 17/08 e successive modifiche, ha definito le modalità applicative del regime di compensazione per i clienti domestici svantaggiati, prevedendo altresì l'attivazione di un sistema informatico per l'ammissione alla riduzione tariffaria;
- il Decreto legge 29.11.2008, n. 185 prevede "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", è stato convertito con modificazione con la legge 28.01.2009, n. 2 e disciplina il regime applicativo dell'agevolazione per il bonus gas a favore dei clienti domestici disagiati;

Viste anche le Delibere dell'Autorità per L'Energia e il Gas, ARG/gas 88/09 e ARG/com 113/09 che indicano le modalità di intervento sul bonus gas in favore di agevolazioni per clienti domestici disagiati;

Atteso che:

- l'Ancitel spa ha già attivato il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE) e sul Gas naturale, che consente di gestire l'intero iter necessario ad attivare il regime di compensazione a favore dei clienti domestici in possesso dei requisiti di ammissibilità a cui si può applicare quanto previsto;
- i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

Dato atto che:

- il Consorzio dei Comuni Trentini e le società di servizio dei principali CAF presenti in provincia di Trento hanno da tempo sottoscritto una Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati, che affida ai CAF operanti sul territorio il compito di assistere i cittadini nella presentazione delle domande relative al "bonus sociale", istruire le necessarie dichiarazioni ISEE e trasmettere quindi telematicamente a SGATE le domande raccolte;
- la precedente convenzione approvata con deliberazione della Giunta comunale di San Lorenzo Dorsino n. 74 di data 20.07.2016 risulta scaduta in data 31.12.2017;
- il Consorzio dei Comuni Trentini ha promosso la sottoscrizione di un nuovo accordo di analogo tenore con i CAF interessati, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), valido per gli anni 2018 e 2019;
- in questo momento il servizio viene proposto ai Comuni in forma gratuita, pur considerando che essi ricevono dal sistema SGATE un rimborso a parziale copertura degli oneri sostenuti;

- è richiesto ai Comuni interessati di aderire formalmente al servizio con proprio provvedimento da adottarsi entro il 30 gennaio 2018, onde assicurare la necessaria continuità nella ricezione delle richieste da parte dei cittadini;

Ritenuto conveniente, tanto sotto il profilo economico quanto sotto il profilo organizzativo, non gravare ulteriormente gli uffici comunali con l'istruttoria relativa a tali pratiche;

Considerato che per poter usufruire di tale servizio occorre assumere un formale atto di adesione al servizio offerto dal Consorzio dei Comuni trentini;

Considerato che è altresì necessario procedere alla abilitazione dei CAF aderenti alla convenzione sul portale informatico SGAté, e in particolare dei seguenti soggetti:

- CAF COLDIRETTI rappresentato da Impresa Verde Trentino Alto Adige srl;
- CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONATI SRL rappresentato da Unione Centro Servizi srl;
- CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL rappresentato da Agricoltura Trentina Servizi srl;
- CAAF CGIL NORD EST SRL rappresentato da Centro servizi CGIL del Trentino srl;
- CAF CISL SRL rappresentato da CISL Servizi srl;
- CAF ACLI SRL rappresentato da ACLI servizi trentino srl;
- CAF PENSIONATI E DIPENDENTI CIA SRL rappresentato da Agriverde CIA srl;
- CAF LABOR;
- CAF UIL rappresentato da Centro Servizi UIL del Trentino;
- CAF ITALIA SRL;
- CAF UNSIC SRL;
- CAF SDB;
- CAF ANMIL;
- CAF 50&PIU';
- CAF FENAPI SRL;

Osservato che occorre altresì procedere alla revoca dell'abilitazione a trattare pratiche sul sistema SGAté per conto dell'Amministrazione, eventualmente concessa, a suo tempo, a CAF che oggi non risultino più aderenti alla suddetta convenzione;

Ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma di Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L), al fine di rendere operativa la convenzione ed evadere le istanze presentate;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., dal Responsabile del Servizio Demografico e attività economiche in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

**D E L I B E R A**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, i contenuti e pertanto disporre l'adesione alla Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati, stipulata tra il Consorzio dei Comuni Trentini e le società di servizio dei CAF di cui in premessa, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di incaricare la dipendente sig.ra Fabia Sansoni, Responsabile del Servizio Demografico ed attività economiche, in qualità di amministratore SGATE, di provvedere ad abilitare i CAF firmatari all'invio dei dati al sistema, qualora già non sia stato fatto, ed a revocare l'abilitazione dei CAF che non risultino più aderenti alla convenzione in oggetto;
3. di dare comunicazione al Consorzio dei Comuni Trentini dell'intervenuta adesione alla convenzione e dell'avvenuta abilitazione dei CAF firmatari della stessa;
4. di dare atto che in questa fase l'adesione non comporta oneri in capo al Comune, pur in presenza di un rimborso spese concesso da parte del sistema nazionale SGATE, e che quindi il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

FS



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
- *Albino Dellaidotti* -

Il Segretario comunale  
- *dott. Giovanna Orlando* -

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI “BONUS TARIFFA SOCIALE” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE DA PARTE DEI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI**

fra

- il CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa, con sede in Trento, via Torre Verde 23, codice fiscale 01533550222, rappresentato dal Presidente dott. Paride Gianmoena nato a Cavalese (TN) il 4 settembre 1969, e di seguito denominato per brevità “Consorzio”;

e

- il CAF \_\_\_\_\_ iscrizione all'albo n. \_\_\_, rappresentato dalla società di servizi convenzionata \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, p.IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_;  
di seguito denominato per brevità “CAF”;

**visto**

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha dato attuazione alle misure di tutela a favore di clienti vulnerabili previste nella direttiva europea 2003/54/CE e nell'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, determinando i criteri per la compensazione della spesa sostenuta dai clienti economicamente svantaggiati e dai clienti in gravi condizione di salute, prevedendo che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza e stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate;

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha ampliato la nozione di famiglie economicamente svantaggiate, riconoscendo il diritto all'agevolazione anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro, ed ha introdotto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati;

- le delibere ARG/elt 117/08, ARG/elt 152/08 e ARG/gas 88/09, nonché le successive delibere modificative, con le quali l'AEEG ha disciplinato le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione delle compensazioni tariffarie;

**considerato**

- che Ancitel S.p.a. ha attivato un sistema di acquisizione e gestione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE), attraverso il quale i Comuni, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare le richieste alle aziende erogatrici, ai fini dell'applicazione della compensazione tariffaria;

- che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione, o alla sede INPS competente per territorio;

- che la gestione dell'I.S.E.E. richiede il collegamento con la banca dati dell'I.N.P.S. e la conoscenza della specifica normativa, anche fiscale, di particolare complessità;

- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- che, in base all'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- che il Consorzio dei Comuni Trentini ha provveduto a stipulare con i CAF operati in provincia di Trento una convenzione in forza della quale questi ultimi si rendono disponibili alla gestione delle pratiche in oggetto per conto di tutti i Comuni della Provincia che desiderino aderire al servizio, alle condizioni ivi indicate, ed il Consorzio si impegna a corrispondere ai CAF – nell'interesse di tutti gli Enti locali aderenti – i corrispettivi pattuiti;

che il 31 dicembre 2017 la predetta “Convenzione per la gestione delle richieste di “bonus tariffa sociale” per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati”, da ultimo rinnovata con riferimento al biennio 2016-2017, giungerà a scadenza;

- che appare opportuno continuare ad assicurare la fruibilità del servizio secondo le modalità già sperimentate anche per le annualità 2018-2019;
- che continua a sussistere la necessità, per il singolo Comune interessato, di aderire al servizio di supporto di cui alla presente convenzione con formale provvedimento assunto dai soggetti competenti, a cui dovrà seguire – da parte dello stesso Comune – l’abilitazione dei CAF vincolati alla presente convenzione attraverso l’apposita piattaforma informatica;
- che il Comune riceve, per ciascuna pratica inserita nel sistema ed elaborata, un contributo determinato dall’AEEG, il Consorzio ritiene opportuno riservarsi la facoltà di richiedere ai Comuni aderenti una compartecipazione economica per la fruizione del servizio, negli importi che verranno successivamente determinati (comunque pari o inferiori a quanto ricevuto dal Comune da SGATE);
- che è opportuno ribadire l’importanza del rispetto del termine massimo entro il quale i CAF devono inserire la pratica nel sistema SGATE una volta ricevuta dai cittadini interessati, al fine di favorire il rispetto del termine massimo previsto dai provvedimenti del AEEG per ottenere il rimborso da parte dei Comuni;
- che il CAF stipulante ha prodotto le dichiarazioni prescritte dalla legge da cui emerge l’insussistenza di cause di esclusione dall’affidamento di pubblici contratti e l’impegno a rispettare i vincoli della tracciabilità dei flussi finanziari;
- che ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto della presente prestazione poiché il suo valore massimo non eccede la soglia individuata dall’art. 21 co. 4 l.p. n. 23/1990;
- che, essendo interesse del Consorzio assicurare la maggior capillarità possibile al servizio offerto, esso si riserva di stipulare analoghe convenzioni con ogni altro CAF operante nella Provincia autonoma di Trento e regolarmente iscritto all’apposito albo nazionale

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina la gestione, da parte del CAF per conto dei Comuni, delle richieste di “bonus tariffa sociale” per la fornitura di energia elettrica dei clienti domestici disagiati e per la fornitura del gas naturale per i soggetti economicamente svantaggiati, ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente Convenzione si applica nei confronti di tutti i Comuni della provincia di Trento, che manifestino la volontà di aderire mediante adozione di apposita delibera o determina dell’organo preposto, di cui dare comunicazione al Consorzio, il quale si farà carico di darne notizia ai CAF firmatari.
3. Il CAF potrà considerare aderente al servizio il Comune solo una volta ricevuta, tramite PEC, conferma formale dal Consorzio.

#### **ART. 2 Descrizione del servizio**

1. Fermi restando gli eventuali adempimenti in capo ai Comuni in materia di ISE ed ISEE, i CAF si impegnano a svolgere i seguenti servizi concernenti il “bonus tariffa sociale”:
  - a) assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell’ISE e dell’ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
  - b) trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell’INPS;
  - c) rilascio all’utente di copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell’ISE e dell’ISEE;
  - d) aggiornamento, su richiesta del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive uniche a seguito di modifiche anagrafiche od economiche relative al nucleo familiare;
  - e) consegna al Comune, ove ne faccia richiesta, di copia delle dichiarazioni sostitutive uniche e della relativa documentazione, se nella disponibilità del CAF;
  - f) gestione di eventuali rettifiche alle dichiarazioni sostitutive uniche, derivanti da errori nell’inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
  - g) nel caso di disagio fisico, verifica della certificazione ASL, o relativa dichiarazione sostitutiva, circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei componenti il nucleo familiare del soggetto che presenta istanza;
  - h) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta per l’accesso alla compensazione;
  - i) trasmissione al Consorzio dell’elenco aggiornato delle sedi CAF presenti sul territorio provinciale con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura al pubblico delle proprie sedi;
  - j) rilascio all’utente della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza e l’impegno del CAF a trasmetterla, entro i dieci giorni successivi, al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE). L’attestazione dovrà indicare il CAF che la rilascia e dovrà essere redatta secondo il modello di attestazione

allegato allo schema di convenzione elaborato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra ANCI e Consulta Nazionale dei CAF;

- k) gestione di eventuali rettifiche alle richieste di accesso alla compensazione, derivanti da errori nell'inserimento dei dati, ivi compreso il caso di codice fiscale errato, senza addebito di alcun costo aggiuntivo;
- l) assistenza al cittadino nella compilazione e relativa sottoscrizione del modulo di richiesta di rimissione bonifico.

### **ART. 3 Informazione all'utenza e trattamento dei dati**

1. Nella prestazione dei servizi descritti all'articolo 2, i CAF sono tenuti a comunicare ai cittadini che possono essere eseguiti dei controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché a richiamare l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci.
2. Nel momento in cui acquisiscono la dichiarazione i CAF informeranno gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da essi acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. I CAF dovranno mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui vengano a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
4. I CAF sono responsabili del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

### **ART. 4 Trasmissione e conservazione dei dati**

1. I CAF trasmettono telematicamente alla piattaforma SGATE le domande presentate dai cittadini, entro il termine massimo di 10 giorni dalla loro ricezione e secondo le modalità definite nel tracciato reso disponibile dal sistema. Il termine dei dieci giorni potrà essere in via eccezionale superato nel solo caso del "riesame" della pratica, situazione nella quale viene mantenuta la data originaria garantendo comunque all'utente di usufruire del bonus in via continuativa.
2. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
3. I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dai CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

### **ART. 5 Responsabilità**

1. I CAF garantiscono adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni, di cui si fanno carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. A tal fine è data facoltà al Consorzio di chiedere ed ottenere dai CAF copia della documentazione relativa all'assolvimento di tale obbligazione.
2. I CAF dichiarano di manlevare il Consorzio ed i singoli Comuni rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

### **ART. 6 Impegni del Consorzio**

1. Il Consorzio si impegna a:
  - a) diffondere, attraverso i Comuni che aderiscono alla convenzione, adeguata informazione ai cittadini circa i CAF convenzionati cui rivolgersi, i relativi sportelli disponibili sul territorio, la gratuità del servizio;
  - b) assistere i Comuni nella risoluzione di eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente convenzione;
  - c) corrispondere ai CAF il compenso stabilito all'articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

### **ART. 7 Condizioni economiche e modalità di pagamento**

1. Per i servizi oggetto della presente convenzione il Consorzio si impegna a corrispondere i seguenti corrispettivi, modulati in ragione della maggior distribuzione territoriale del servizio e quindi in ragione del numero di sedi operative presenti in provincia di Trento:
  - a) per ogni richiesta di compensazione trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE euro 3,00 (tre,00) + IVA nel caso di una sola sede operativa collocata in uno dei Comuni avente popolazione superiore a 10.000 abitanti; euro 3,20 (tre,20) + IVA nel caso di due sedi operative nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o una sede operativa in un Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; euro 3,50 (tre,50) + IVA nel caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra tre e otto; euro 4,20 (quattro,20)

- + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni compreso tra nove e quattordici; euro 5,00 (cinque) + IVA in caso di sedi operative in un numero di Comuni superiore a quattordici;
- b) euro 2,70 (due,70) + IVA per ogni domanda di rimissione bonifico trasmessa dai CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.
2. Il corrispettivo massimo riconoscibile al CAF non potrà superare, con riferimento all'intera durata del contratto, l'importo di Euro 39.000,00-.
  3. Per sedi operative devono intendersi la sede principale presso la quale vengono erogati i servizi nonché quelle ulteriori risultanti dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, non rilevando in tal senso diverse articolazioni organizzative eventualmente presenti.
  4. I CAF, sulla base dei dati resi disponibili dalla piattaforma SGATE, dovranno trasmettere al Consorzio le fatture relative al semestre gennaio-giugno e quelle relative al semestre luglio-dicembre tassativamente entro il quarantacinquesimo (45°) giorno non festivo del mese rispettivamente successivo.
  5. Il Consorzio provvederà alla liquidazione entro 45 giorni data fattura e comunque previo esito positivo delle verifiche legate alla regolarità contributiva ed assicurativa di cui alle vigenti disposizioni.
  6. Il Consorzio non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata depositata o consegnata a soggetto diverso.
  7. I CAF si impegnano ad inviare al Consorzio, contestualmente alla fattura, apposita rendicontazione delle pratiche trasmesse al sistema SGATE per ciascuna tipologia di bonus, suddivise per Comune, al fine di consentire le verifiche a campione sull'attività convenzionata.
  8. Tale rendicontazione dovrà riportare per ciascuna pratica:
    1. Comune di riferimento;
    2. codice fiscale soggetto interessato;
    3. data di presentazione della pratica da parte del cittadino;
    4. data di inserimento nel sistema;
    5. tipologie di pratica (nuove, rinnovo, .....);
    6. esito della pratica.
  9. I CAF si impegnano a non richiedere alcun corrispettivo all'utenza e ai Comuni per i servizi resi ai sensi della presente convenzione.
  10. Nessun compenso è dovuto per le operazioni di rettifica rese necessarie per errori nell'inserimento dei dati né per ogni aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica.

#### **ART. 8 Gestione della convenzione**

1. Eventuali inadempienze riscontrate nell'applicazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con un termine massimo di 15 giorni da quando è emersa notizia dell'inadempimento per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause.
2. La mancata trasmissione al Consorzio tramite PEC della fatturazione entro il termine indicato fa decadere il CAF interessato dal diritto di ottenere il pagamento delle relative prestazioni. La mancata produzione della rendicontazione delle pratiche gestite in allegato alla fattura corrisponde a mancato invio della fatturazione stessa. Il ritardato inserimento della pratica nel sistema SGATE da parte dei CAF rispetto al termine concordato fa venire meno il diritto al corrispettivo. In caso di reiterazione della condotta sarà facoltà del Consorzio chiedere la risoluzione unilaterale dell'accordo.
3. Le parti si riservano di revocare o apportare anche sostanziali modifiche alla presente convenzione in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento o motivata richiesta, da parte dei contraenti, di ampliamento dell'oggetto della stessa.
4. Il Consorzio ed i CAF si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il recapito del proprio referente per la gestione dei rapporti derivanti dalla presente convenzione, nonché il recapito di posta elettronica certificata cui inoltrare tutte le comunicazioni formali inerenti l'attuazione della presente convenzione.

#### **ART. 9 Durata della convenzione**

1. Al fine di assicurare ai cittadini la continuità del servizio reso in forza della previgente convenzione, la presente convenzione esplica la propria efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018 e la sua scadenza naturale è fissata al 31 dicembre 2019.

#### **Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il codice CIG assegnato alla presente commessa è il seguente: \_\_\_\_\_
2. Il CAF si impegna a riportare il predetto codice sulla documentazione fiscale inerente il presente rapporto ed a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. A tal fine, il CAF ha provveduto a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'appaltatore è tenuto a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.
5. L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire in ogni contratto stipulato con i subappaltatori e subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume i summenzionati obblighi di tracciabilità, a pena di nullità assoluta dello stesso contratto.
6. L'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi assunti in forza della presente clausola costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi degli artt. 1456 c.c. e 3 co. 9-bis l. 13 agosto 2010, n. 136.

**ART. 11**  
**Foro competente**

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente contratto, è competente in via esclusiva il foro di Trento.

**ART. 12**  
**Spese di registrazione**

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Trento, \_\_ dicembre 2017

Per il Consorzio dei Comuni trentini  
Il Presidente  
[firmato digitalmente]

Per il CAF  
Il legale rappresentante  
[firmato digitalmente]

Imposta di bollo assolta mediante apposizione del relativo contrassegno sulla copia conservata presso gli archivi del Consorzio dei Comuni Trentini.